

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 08/01/2019

CIRCOLARE N. 1 - 2019

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Approfondimento

Oggetto: Criterio di cassa allargato: pagamenti con assegni o bonifici bancari

I redditi di lavoro dipendente e dei collaboratori coordinati e continuativi concorrono alla formazione dell'imponibile IRPEF secondo il criterio di cassa.

Tuttavia l'art. 51 primo comma del TUIR stabilisce che "si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo". Per quanto riguarda quest'anno, quindi, concorrono a formare il reddito del 2018 le somme corrisposte entro il 12 Gennaio 2019 (anzi entro il 14 dato che il giorno 12 cade di Sabato).

I datori di lavoro (anche se non sostituti d'imposta) dovranno prestare la massima attenzione al rispetto di detto termine, soprattutto in caso di pagamento delle retribuzioni con bonifici bancari.

1) Pagamenti con bonifici

Se le retribuzioni sono corrisposte con bonifici bancari, il momento dell'incasso per il dipendente è quello in cui la somma entra nella disponibilità dello stesso, vale a dire il momento in cui questi riceve l'accredito sul conto corrente. Si tratta della cosiddetta "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Questo è quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, par. 3.3, la quale ulteriormente precisa che "Non assume nessun rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico".

2) Pagamenti con assegni circolari o bancari

Questi mezzi di pagamento creano meno problemi. Infatti, come precisa la circolare sopra citata, gli assegni bancari e circolari sono titoli di credito che si

sostanziano nell'ordine scritto impartito alla propria banca di pagare una precisa somma di denaro. Le retribuzioni pagate mediante assegni si considerano percepite nel momento in cui entrano nella disponibilità del dipendente, il che avviene con la consegna del titolo. Nel nostro caso, pertanto, la retribuzione si considera percepita nel momento in cui l'assegno (portante una data non successiva al 14 Gennaio) viene consegnato al dipendente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti